



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI FORLI'

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>CAMPANILE</u>	<u>PIETRO</u>	<u>Presidente</u>
<input type="checkbox"/>	<u>ARDIGO'</u>	<u>LUCIO</u>	<u>Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>BONAVITA</u>	<u>FRANCO</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 55/2019
depositato il 21/02/2019

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THF03M301061 IRES-ALTRO 2013
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THF03M301061 IRAP 2013
contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE FORLI' - CESENA

proposto dai ricorrenti:

SOCIETA' AGRICOLA IL CIGNO A RESPONSABILITA' LIMITATA
C SO DIAZ 64 - ANG VIA BELLA 6 47121 FORLI' FC

difeso da:

FUSCONI VANNI
VIA FORLANINI 11 47100 FORLI' FC

difeso da:

TOSONI GIANPAOLO
VIA FORLANINI 11 47100 FORLI' FC

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 55/2019

UDIENZA DEL

11/11/2019 ore 09:00

N°

349

PRONUNCIATA IL:


11 NOV. 2019

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

- 9 DIC. 2019

Il Segretario

J. J. J.



MOTIVI DELLA DECISIONE



Con ricorso depositato in data in data 21/02/2019 la SOCIETÀ AGRICOLA IL CIGNO A RESPONSABILITÀ LIMITATA con sede legale a Forlì - iscritta dall'anno d'imposta 2010 nel registro delle imprese con la qualifica di Impresa Agricola avente come oggetto sociale lo svolgimento di tutte le attività agricole (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento animali e attività connesse) nonché lo svolgimento dell'attività di produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili da fonte fotovoltaica per mezzo di un impianto della potenza nominale pari a 996,36 Kw, ubicato nei Comune di San Nicandro Garganico (FG) località quest'ultima dove detiene circa 50 ettari di terreni agricoli - proponeva rituale opposizione avverso l'avviso di accertamento n. THF03M301061 (notificato in data 21/08/2018) dell'importo Totale di € 159.114,56 con il quale l'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Forlì la aveva dichiarata decaduta per l'anno 2013 dalla facoltà introdotta dall'art. 1, comma 1093 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007) di determinare l'imposizione dei redditi su base catastale ai sensi dell'articolo 32 del TUIR in conseguenza del mancato rispetto del requisito dell'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c essendo emerso dall'esame della documentazione che la società ricorrente non aveva svolto attività - agricola nel 2013 a cui sarebbe legata per connessione quella di produzione di energia elettrica, non essendo stata registrata alcuna vendita di pollame o attività di coltivazione dei terreni.

In particolare l'Ufficio nei suoi atti , accertata l'assenza di attività agricola per avere la società ricorrente conseguito esclusivamente ricavi riconducibili all'attività di produzione di energia elettrica ed il mancato rispetto dei tre requisiti di connessione individuati dal Ministero per le politiche agricole e forestali con nota prot. 3896 del 27/07/2008 indirizzata all'Agenzia delle Entrate e richiamati nella circolare n. 32/E del 2009 – 1. *“la produzione di energia fotovoltaica derivante dai primi 200 KW di potenza nominale complessiva, si considera in ogni caso connessa all'attività agricola; 2. la produzione di energia fotovoltaica eccedente i primi 200 KW di potenza nominale complessiva, può essere considerata connessa all'attività agricola nel caso sussista uno dei seguenti requisiti: a) la produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati, come definiti dall'articolo 2 del D.M. 19 febbraio 2007, realizzati su strutture aziendali esistenti. b) il volume d'affari derivante dell'attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) deve essere superiore al volume d'affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 KW. Detto volume deve essere calcolato senza tenere conto degli incentivi erogati per la produzione di energia fotovoltaica; c) entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 KW di potenza installata eccedente il limite dei 200 KW, l'imprenditore deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l'attività agricola –* rideterminava analiticamente un maggiore reddito di impresa pari a € 243.174,00 , una maggiore imposta IRES pari ad € 66.339,00 mentre ai fini IRAP, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 446/97, veniva accertata una maggiore imposta pari ad € 11.271,00 rideterminata

applicando l'aliquota del 4,82% (IRAP Puglia) all'imponibile corrispondente all'attività di produzione e vendita di energia elettrica ossia all'intero valore della produzione così come dichiarata dalla società .

La società ricorrente contestava gli assunti dell'Ufficio circa il fatto che nell'anno 2013 l'azienda non avesse svolto attività agricola e che il mancato rispetto dei tre requisiti di connessione individuati dal Ministero per le politiche agricole e forestali comportasse la perdita dell'opzione per la determinazione del reddito su base catastale , non essendo possibile disconoscere la natura di impresa agricola ad una società basandosi esclusivamente sul presupposto che in un solo periodo di imposta non siano stati rispettati i limiti di cui alla circolare 32/E a causa del mancato conseguimento del volume d'affari : essendo circostanza non contestata che negli anni 2012 e 2014 la S.A. IL CIGNO abbia invece prodotto un volume d'affari di gran lunga sufficiente ad integrare i requisiti di connessione di cui alla circolare n. 32/E del 2009 .

Ritiene la Commissione che le ragioni della parte ricorrente appaiano pienamente condivisibili .

Si osserva in primo luogo come il mancato conseguimento nell'anno 2013 di ricavi derivanti dalla attività agricola - peraltro giustificato da una annata non favorevole coincidente con una epidemia di influenza aviaria - non escluda di certo che tale attività sia stata effettivamente svolta dalla società ricorrente .

La norma di cui all'art. 2135 cc. (*"È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine..."*) è infatti assolutamente chiara nel ricollegare l'esercizio dell'attività agricola non al volume d'affari ma alla *"...cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso..."* .

Risulta allora circostanza documentalmente dedotta dalla società ricorrente e non contesta dalla Agenzia il fatto che nell'anno 2013 la società agricola Il Cigno srl abbia provveduto alla cura e allo sviluppo di almeno una fase essenziale del ciclo biologico dei pulcini accasati nel dicembre del 2013 ; facendo fede sul punto la perizia del perito agronomo Dott. Alessandro Costa che , dopo aver analizzato l'attività di allevamento svolta sui 22.430 pulcini accasati a dicembre 2013 . ha concluso che " ..., prendendo in esame le prime due settimane d'allevamento di polli, si evince a seguito delle numerose operazioni da eseguire, delle altissime criticità del momento, del costante monitoraggio degli animali, dei loro abbondanti incrementi di peso e della loro notevole crescita che queste siano perfettamente riconducibili a una fase essenziale del ciclo biologico del pollo." .



Sotto altro profilo va detto che la disposizione di cui all'art. 1 comma 1093 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (*Le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come da ultimo modificato dal comma 1096 del presente articolo, possono optare per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni*) richiede che per le società a responsabilità limitata che intendano optare per la determinazione del reddito su base catastale il rispetto solo dei requisiti di cui all'art. 2 del D.Lgs 99/2004 , esattamente costituiti dal fatto che nella denominazione sociale debba essere riportata la dicitura "società agricola" e che l'oggetto sociale debba prevedere l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c. : condizioni queste ultime entrambe rispettate dalla S.A. IL CIGNO .

Appare in ogni caso decisivo come la stessa Agenzia delle Entrate con le circolari n. 86/E/2015 (secondo cui l'attività di produzione di energia posta in essere da un imprenditore agricolo deve essere, in ogni caso, ricompresa nell'ambito di applicazione dell'art. 2135 c.c.) e 33/2019 abbia chiarito come il mancato rispetto dei parametri di cui alla circolare 32/E del 2009 non determini la perdita dell'esercizio esclusivo delle attività agricole e dell'opzione per la determinazione del reddito su base catastale, ma la semplice tassazione a costi e ricavi della sola parte di reddito derivante dalla produzione di energia eccedente la franchigia di 200 Kw..

Ciò che comporta l'erroneità dei rilievi operati sul punto dalla Agenzia resistente .

Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite

P.Q.M.

- 1) Accoglie il ricorso .
- 2) Spese di lite integralmente compensate.

Forlì , 11\11\2019

IL RELATORE

(ARDIGO Lucio)



IL PRESIDENTE

(Pietro CAMPANILE)